

12/08/2010

Copia LL.PP.
AC



COMUNE DI LAGOSANTO

(PROVINCIA DI FERRARA)

Rep. n. 2591

Appalto: gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica, realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti, mediante il sistema del finanziamento tramite terzi.-----

Repubblica Italiana

L'anno duemiladieci il giorno 10 (dieci) del mese di agosto, nella residenza Comunale, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Romeo Dr. Luciana, Segretario Comunale, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, secondo quanto disposto dalle norme e dai regolamenti comunali nonché dallo statuto comunale sono comparsi i signori:-----

a) Bertarelli Geom. Alberto, nato a Lagosanto il 24.01.1953, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Lagosanto, codice fiscale 00370530388, nella sua qualità di responsabile di settore Lavori Pubblici e Patrimonio, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";-----

b) Sig. Guarnieri Mario n. Ostiglia -MN- il 25.11.1967 - GRN MRA 67S25 G186U, in qualità di legale rappresentante, vice presidente, dell'impresa CPL Concordia soc. Coop. via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia sulla Secchia -MO-, Partita i.v.a. 00154950364, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore"; comparenti della cui identità



personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni, con il mio consenso.-----

P R E M E S S O

che con delibera di C.C. n. 43 in data 23.10.2009, esecutiva ai sensi di legge si stabiliva di, dare avvio alle procedure per l'affidamento a terzi del servizio di Pubblica Illuminazione, per la gestione e ammodernamento del sistema di pubblica illuminazione, con opere di ammodernamento, e riqualificazione degli impianti, finalizzate ad assicurarne il funzionamento ed adeguamento alle nuove tecnologie di risparmio energetico.-----

Di provvedervi mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; per un periodo di anni 20 (venti) a decorrere dalla data di stipula del contratto, sulla scorta degli atti tecnici: bando di gara, disciplinare di gara e capitolato di appalto con i relativi allegati tecnici, che verranno predisposti dall' Ufficio Tecnico Comunale sez. LL.PP.-----

Di prendere atto che:-----

- la spesa annuale è stimata in via preventiva in € 150.000,00 + i.v.a. comprensiva di energia elettrica, oneri di esercizio e manutenzione impianti, prestazioni d'opera e ammortamenti;-----



- che l'importo da porsi a carico del bilancio sarà quello che verrà a determinarsi in esito alla gara, nella quale non verranno previste offerte in aumento;-----

- che negli atti di gara saranno previsti meccanismi di adeguamento del canone nel rispetto delle vigenti normative.-----

Di dare atto che alla copertura finanziaria si provvederà nell'ambito dei bilanci di competenza.-----

Che in attuazione della precitata deliberazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, Ufficio Tecnico Comunale sez. LL.PP. ha predisposto gli atti tecnici per la procedura di appalto, e con determinazione del responsabile di settore n. 350 in data 17.11.2009 si stabiliva di:-----

Di approvare gli atti tecnici predisposti dall' Ufficio Tecnico Comunale sez. LL.PP.:-----

- Bando di Gara.-----
- Disciplinare di Gara.-----
- Capitolato Speciale di Appalto con relativi allegati A-B-C-D-E-F .-

Di dare avvio alla procedura di gara in attuazione della delibera di C.C. n. 43 del 23.10.2009 avente per oggetto " Affidamento servizio pubblica illuminazione con interventi di efficienza e riqualificazione - finanziamento tramite terzi. Con la quale si delibera di dare avvio alle procedure per l'affidamento a terzi del servizio di Pubblica Illuminazione, per la gestione e ammodernamento del sistema di pubblica illuminazione, con opere di ammodernamento, e riqualificazione degli

pis
que

impianti, finalizzate ad assicurarne il funzionamento ed adeguamento alle nuove tecnologie di risparmio energetico.-----

Di provvedervi mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; per un periodo di anni 20 (venti) a decorrere dalla data di stipula del contratto, sulla scorta degli atti tecnici.-----

Che si è proceduto alla pubblicazione del bando nelle forme previste dalla vigente normativa. Che la commissione all'uopo nominata con determinazione del responsabile di settore LL.PP. n. 171 in data 15.04.2010, ha proceduto all'espletamento della procedura d'asta, il tutto giusto verbale di gara del 22.04.2010, operazioni di gara che, come si evince dal verbale hanno avuto inizio il 22.04.2010 e termine il 10.06.2010.-----

Che la procedura di gara ha individuato nell'impresa CPL Concordia soc. Coop. via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia sulla Secchia -MO-, Partita i.v.a. 00154950364; l'aggiudicataria dell'appalto di che trattasi per l'importo annuo di € 143.255,00 oltre ad € 5.000,00 e così per un totale di € 148.255,00 + i.v.a. nella misura di legge; così distinto:-----


- canone di gestione € 109.895,00 - € 1.000,00, beneficio netto per l'amministrazione.-----

Somma € 108.895,00 (centottomilaottocentonovantacinque/00)-----

- quota di ammortamento fissa € 38.360,00
(trentottomilatrecentosessanta/00).-----

-La fatturazione degli importi relativi al canone di gestione (ad





esclusione della quota di ammortamento) avverrà in quattro rate trimestrali posticipate, di pari importo.-----

In particolare:-----

- per il primo anno si farà riferimento all'importo esposto nell'offerta da parte della Ditta aggiudicataria;-----
- per gli anni successivi al primo si farà riferimento al dato contabile di liquidazione dell'anno precedente.-----

Le fatture determinate come sopra descritto saranno inoltrate all'Amministrazione entro i primi 15 giorni del mese successivo alla scadenza di ogni periodo trimestrale.-----

Il pagamento delle somme non contestate avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.-----

Poiché la quota di ammortamento dei lavori di messa in sicurezza/nuovi impianti è da intendersi fissa ed invariabile, essa sarà fatturata per il primo anno alla fine dell'annualità di gestione, le successive all'inizio di ogni annualità di gestione. -----

Che il responsabile del procedimento Bertarelli Geom. Alberto ha verificato con esito favorevole la documentazione e le dichiarazioni relative alla Ditta vincitrice così come previsto dalla vigente normativa.

Che con determinazione n. 267 del 14.06.2010 ha proceduto ad affidare la gestione del servizio in argomento all'impresa CPL Concordia soc. Coop. via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia sulla Secchia -MO-, Partita i.v.a. 00154950364.-----

li
Q
Gu

 Che e stata acquisita la certificazione di legge antimafia.-----

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:-----

Art. 1. Oggetto del contratto. -----

1. L'Amministrazione Comunale concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento del servizio di gestione integrata della pubblica illuminazione, per l'importo annuo di € 143.255,00 oltre ad € 5.000,00 e così per un totale di € 148.255,00 + i.v.a. nella misura di legge; così distinto:-----

- canone di gestione € 109.895,00 - € 1.000,00, beneficio netto a favore dell'amministrazione e così per un totale di € 108.895,00;-----


- quota di ammortamento fissa € 38.360,00 (trentottomilatrecentosesanta/00); per la durata di anni 20 (venti).-----

L'appaltatore si impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto.-----

Il valore del canone annuo, ad esclusione della quota di ammortamento delle opere di messa in sicurezza/nuovi impianti, che s'intende costante per la durata del contratto, sarà oggetto di indicizzazione annua, parametrata sugli indici di variazione della tariffa/costo dell'energia elettrica applicata dalla società distributrice, nonché del costo della manodopera e dei materiali elettrici; con le seguenti percentuali:-----

- 85% energia elettrica; - 10% manodopera; - 5% materiali elettrici.-----

Qualora, durante il periodo di validità del contratto, per intervenute e dichiarate esigenze dell'Amministrazione (ampliamenti delle aree oggetto di pubblica illuminazione, ecc..) si manifestasse la necessità di



corrispondere ad un incremento o decremento quantitativo del servizio, per quanto attiene alla remunerazione delle variazioni in positivo e/o in negativo delle le quantità erogate ai sensi del capitolato, si provvederà moltiplicando le nuove quantità di punti luce, debitamente contabilizzate, per i valori del corrispettivo unitario medio indicato in offerta e indicizzato secondo le modalità previste nel capitolato.-----

In altri termini, e per maggiore chiarezza, ai fini della remunerazione del servizio correlato a punti luce aggiunti o diminuiti, successivamente all'affidamento del presente Appalto, si procederà moltiplicando il numero dei punti luce installati o disattivati per il prezzo unitario medio, di cui all'art. successivo.-----

Al fine di tenere in considerazione il deperimento degli impianti conseguente al loro utilizzo (e quindi la diminuzione di efficienza degli stessi), gli importi che l'Amministrazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore, ad esclusione delle quote di ammortamento relative agli interventi proposti, verranno rivalutati con cadenza triennale, applicando agli stessi una percentuale di maggiorazione pari al 3% del valore corrisposto fino a quel momento.-----

Art. 2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto.-----

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto: a) il capitolato ge d'appalto; b) il capitolato d'appalto; c) il disciplinare di gara; d) l'offerta tecnica-economica presentata dall'appaltatore in sede di gara; e)



i piani di sicurezza che dovranno essere redati dall'appaltatore, prima dell'inizio dell'attività, in attuazione di quanto previsto dal presente contratto.-----

Art. 4. Variazioni al progetto.-----

1.le varianti in corso d'opera sono ammesse nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006. Dovranno comunque essere autorizzate dalla Amministrazione Comunale.

Art. 5. Invariabilità del corrispettivo.-----

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. Si procederà all'aggiornamento del canone in attuazione di quanto previsto agli artt. 25 e 26 del capitolato di appalto.-----

Art. 6. Pagamenti in acconto.-----

1. Ai sensi dell'art. 5 del d.l. 28.3.1997, n. 79 (convertito in legge, con modificazioni, con l. 28 maggio 1997, n. 140) non è dovuta alcuna anticipazione.-----

Art. 8. Ritardo nei pagamenti.-----

1. In caso di ritardo nei pagamenti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.-----

2.E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il pagamento, raggiunga il quarto dell'importo

Handwritten signature and initials, possibly 'Gi' and 'Gu'.





netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 3. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.-----

Art. 9. Consegna degli impianti - Termini per l'inizio e l'ultimazione delle opere di adeguamento e miglioria.-----

1. La consegna degli impianti avrà decorrenza dal 01.09.2010 e l'esecuzione degli interventi di miglioria ed adeguamento dovrà essere completata nel termine di mesi 9 dalla consegna degli impianti, in conformità a quanto previsto dall'offerta tecnica-economica, presentata dalla ditta.-----

2. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna degli impianti, l'amministrazione fissa una nuova data con termine perentorio non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.-----


La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della effettiva presa in consegna degli impianti.-----

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione Comunale, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale. La facoltà dell'Amministrazione Comunale di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.-----

4. Qualora, iniziata la consegna, e facoltà del Comune sospenderla per ragioni non di forza maggiore. La sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni appena richiamate. Nelle ipotesi previste dall'Art. 129, commi 8, 9 e 10 del Regolamento sui ll.pp., il responsabile del procedimento informa l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.-----

5. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che la gestione degli impianti ed i lavori correlati, procedano utilmente a regola d'arte, l'Amministrazione Comunale ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.-----

6. Ove successivamente alla consegna insorgano, per cause imprevedibili o






di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.-----

7. Il collaudo finale delle opere di miglioria e messa in sicurezza avverrà con "certificato di regolare esecuzione" così come stabilito dall'articolo 141 del Codice degli Appalti.-----

Art. 10. Penali.-----

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all' 1% (unopercento) per ogni giorno di ritardo, sulla quota dell'importo contrattuale relativa ai lavori.-----

Per mancata prestazione del servizio, la pena pecuniaria prevista rimane stabilita in misura pari alla mancata erogazione del servizio, senza oneri per interessi, per ogni giorno di ritardo, quantificata mediante la parametrizzazione come definita all'art. 26 per i punti luce aggiuntivi, con valore negativo. Parimenti, sono altresì previste penali per i ritardi nella riparazione dei guasti.-----

A questo proposito, l'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza tale da garantire che nessun punto luce rimanga spento per un periodo superiore alle 48 ore solari, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto.-----

Qualora venissero rilevati dall'Amministrazione dei punti luce spenti per



un periodo superiore alle 48 ore solari, sarà facoltà della stessa applicare la penalizzazione, per ogni punto luce spento, per ogni giorno di mancato funzionamento.-----

I ritardi nell'accensione e spegnimento degli impianti, saranno considerati come malfunzionamento, e come tali soggetti a penale.-----

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire l'accensione e lo spegnimento degli impianti di illuminazione secondo gli orari stabiliti d'intesa con l'Amministrazione.-----


L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall'Amministrazione per il canone annuo.-----

Qualora l'Appaltatore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del canone annuo del contratto, l'Appaltatore sarà automaticamente ritenuto inadempiente e l'Amministrazione potrà pretendere la rescissione del contratto conformemente alle previsioni del presente Capitolato.-----

Sono previste penali per i ritardi sull'ultimazione dei lavori previsti nell'ambito del presente Appalto, solo se gli stessi sono imputabili all'Appaltatore.-----

2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.-----

3. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della



penale superiore all'importo del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.-----

Art. 11. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.-----

1. Entro 180 giorni dalla data del verbale di ultimazioni delle opere l'Amministrazione appaltante dovrà provvedere all'effettuazione del collaudo o certificazione di regolare esecuzione, delle stesse. In caso di realizzazione di nuovi impianti, dalla data di compimento del collaudo inizierà a decorrere il termine previsto per la gestione a canone.-----

Entro 30 giorni dall'effettuazione del collaudo di cui sopra, dovrà essere effettuata la verifica del regolare funzionamento degli impianti, per la durata di un mese di gestione. Gli inconvenienti e le deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati a cura e spese dell'Appaltatore entro il termine utile stabilito.-----

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tale impegno, l'Amministrazione farà eseguire le riparazioni, sostituzioni e rifacimenti trattenendo le relative spese dai compensi successivamente dovuti.-----

Ad esito favorevole, l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale e comunque per un tempo non inferiore a quello di garanzia delle apparecchiature ed impianti installati.-----

2. Il certificato di "regolare esecuzione" deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.-----

3. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di



cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.-----


4. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.-----

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di regolare esecuzione" ovvero "collaudo", trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.-----

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto, per tutta la durata dello stesso.-----

Art. 12. Risoluzione del contratto.-----

1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori ed alla prestazione dei servizi, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori ed alla prestazione dei servizi e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento,






l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.-----

2. In presenza di comportamenti dell'appaltatore che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.-----

3. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il responsabile del procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile del procedimento verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su





proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.-----

4. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.-----

5. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori e servizi.-----

6. Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto con le forme di cui al comma 2, nei seguenti casi: a) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; b) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; c) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sospensione o il venir meno delle condizioni per la qualificazione dell'impresa all'esecuzione di lavori pubblici di cui al regolamento D.P.R. 25.01.2000 n. 34, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 7. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dal con la pubblica amministrazione.-----

Art. 13. Recesso dal contratto e valutazione del decimo.-----





MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia e delle Finanze
 €14,62
 Direzione Generale QUATTORDICI/67
 Entrate
 00028721 00004E79 W06PY001
 00039058 05/08/2010 11:38:30
 0007-00009 F6ED630842401878
 IDENTIFICATIVO 01091296264968
 0 1 09 129626 498 8

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, dei servizi prestati, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.-----
 2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti e servizi prestati.-----
 3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.-----
 4. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.-----
 5. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.-----
- Art. 14. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.-----



1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante "polizza assicurativa" numero 552289389 in data 15.07.2010 rilasciata da UNIPOL UGF Assicurazioni per l'importo di € 148.255,00, determinati in applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.-----

2. Il Comune: a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori e prestazione dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; c) può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.-----

3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di "regolare esecuzione".-----

Art.15. Responsabilità verso terzi e assicurazione.-----

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia



quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.-----

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza numero 2651/88/55289448 rilasciata da UNIPOL UGF in data 29/07/2010 per un massimale ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del capitolato di appalto.-----

Art. 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.-----

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.-----

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.-----

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il l'Amministrazione Comunale effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e





procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.-----

Art. 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.-----

1. Il piano di sicurezza e il operativo di sicurezza forma parte integrante del presente contratto d'appalto, che le parti dichiarano di ben conoscere.-----

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente alla Amministrazione Comunale gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.-----

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.-----

Art. 18. Subappalto.-----

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.-----

2. Previa istanza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice degli Appalti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura e alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla vigente normativa in materia.-----

Art. 19. Cessione del corrispettivo d'appalto.-----

1. La cessione dei crediti vantati nei confronti dell' Amministrazione Comunale a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata nelle forme previste dall' articolo 117 del D.lgs 163/06.-----

Art. 20. Controversie.-----



Two handwritten signatures in black ink.



In caso di controversie trova applicazione l'articolo 239 e 240 del D.lgs. 163/06 e la normativa del codice civile se ed in quanto applicabile.-----

Art. 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.-----

1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Capitolato generale di appalto.-----

Art. 22. Spese di contratto e trattamento fiscale.-----

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria. ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono imponibili all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.-----

Art. 23. Trattamento dei dati personali-----

Il responsabile di settore, Bertarelli Geom. Alberto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, informa l'appaltatore che tratterà i dati personali, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.-----

Le parti danno atto che per le funzioni svolte nell'ambito del presente contratto, non vi sono interferenze ai sensi del D. Lgs. 81/08.-----

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di fiducia, del quale ho dato lettura alle



parti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle
 stesse parti, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro
 volontà ed in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono.

Consta di 22 pagine.-----

L'Amministrazione Comunale

L'Appaltatore

Il Segretario comunale rogante

Debelli Alvaro

Guarnieri Mario

 **CPL CONCORDIA**
 Società Cooperativa
 IL VICE PRESIDENTE
GUARNIERI Mario



Romeo Dr. Luciana

IL SEGRETARIO COMUNALE
Romeo Dr. Luciana

REGISTRATO PRESSO
 L'AGENZIA delle
 ENTRATE di COMACCHIO
 IL 11/08/2010 - SERIE 1 -
 N° 171.

